

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL' ASCOLI PICCHIO 1898 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIORGI LUIGI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/LIVORNO DEL 14.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 107 del 17.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORGANELLA MICHEL SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THEREAU CYRIL SEGUIDO GARA UDINESE/CARPI DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 28 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio